
Informazioni precontrattuali

Gentile cliente,

La ringraziamo per l'interesse dimostrato per le nostre assicurazioni sulla vita.

Prima di procedere alla stipula, la legge sul contratto di assicurazione (LCA) ci impone di fornirLe alcune informazioni sulla nostra società, in quanto controparte contraente, e sui contenuti essenziali del Suo contratto assicurativo.

Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA (di seguito denominata "Allianz Suisse") è una società anonima (SA) di diritto svizzero con sede a Wallisellen. La compagnia è sottoposta alla legislazione svizzera, in particolare alla legge federale sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), e al controllo dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). La legislazione in materia di vigilanza ha come scopo principale quello di tutelare gli assicurati dai rischi di insolvenza delle compagnie assicurative e da possibili abusi.

Di seguito indichiamo la ragione sociale completa e la sede centrale di Allianz Suisse:

Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA
 Richtiplatz 1
 8304 Wallisellen

Nel preventivo e/o nella proposta troverà informazioni relative a:

- prestazioni assicurate, rischi assicurati e dati relativi alle basi tariffarie utilizzate;
- premi dovuti, tenendo conto della periodicità di pagamento (soluzione unica, annuale, semestrale, trimestrale o mensile);
- durata dell'assicurazione, con l'indicazione della data di decorrenza e scadenza dell'assicurazione, e durata del pagamento dei premi;
- protezione dei dati, incluse le regole sul trattamento dei dati personali;
- condizioni su cui si fonda il contratto assicurativo oggetto di stipula, come le condizioni generali (CG), le condizioni integrative (CI), le condizioni complementari (CC) e le condizioni particolari (CP).

Preventivo	Proposta
X	X
X	X
X	X
	X
X	X

Le basi di calcolo e i principi / metodi di ripartizione per la determinazione delle eccedenze e la partecipazione alle stesse sono riportati nelle condizioni integrative sulla partecipazione alle eccedenze.

Basi tariffarie

Preventivo, proposta e – una volta stipulata l'assicurazione – polizza riportano le basi tariffarie utilizzate per i calcoli di ciascuna tariffa.

Definizioni

Tasso di interesse tecnico	Indica il tasso di interesse utilizzato per la tariffazione delle varie prestazioni garantite.
EKM / EKF	Indicano le tabelle di mortalità su cui si basa la tariffazione delle polizze a capitalizzazione e incapacità di guadagno nell'assicurazione vita individuale. "EKM" è l'acronimo di E inzel K apital M änner (Capitale individuale uomini), "EKF" di E inzel K apital F rauen (Capitale individuale donne).
EIM / EIF	Indicano le tabelle di invalidità su cui si basa la tariffazione delle polizze per incapacità di guadagno nell'assicurazione vita individuale. "EIM" è l'acronimo di E inzel I nvalidität M änner (Invalidità individuale uomini), "EIF" di E inzel I nvalidität F rauen (Invalidità individuale donne).
ERM / ERF	Indicano le tabelle di mortalità generazionali su cui si basa la tariffazione delle rendite nell'assicurazione vita individuale. "ERM" è l'acronimo di E inzel R enten M änner (Rendita individuale uomini), "ERF" di E inzel R enten F rauen (Rendita individuale donne).

La presenza della sigla "AS" indica una tabella interna di Allianz Suisse. Se manca la sigla "AS" si tratta di tabelle redatte dall'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA). Il numero indica l'anno in cui la tabella è stata redatta. Le tabelle vengono generalmente costruite in base alle statistiche quinquennali più aggiornate dell'ASA.

Informazioni precontrattuali sull'assicurazione di capitalizzazione legata a fondi di investimento (assicurazione principale)

Oltre a quanto già presente nel preventivo e nella proposta, le condizioni generali di assicurazione riportano, ai punti indicati, informazioni su:

- Rischi assicurati

Punto 3.1	Prestazione in caso di vita alla scadenza del contratto
Punto 3.2	Prestazione in caso di decesso
Punto 3.3	Esenzione dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio

- Portata della garanzia assicurativa

Punto 5	Validità territoriale della copertura assicurativa
Punto 7	Inizio della copertura assicurativa
Punto 8	Fine della copertura assicurativa
Punto 13	Sospensione del pagamento dei premi assicurativi
Punto 15	Riattivazione

- Obblighi del contraente

Punto 9	Obblighi di comunicazione e collaborazione
Punto 10	Finanziamento dell'assicurazione
Punto 11	Mora di pagamento dei premi
Punto 19	Obblighi in caso di violazione contrattuale involontaria
Punto 21	Comunicazioni

- Termine del contratto assicurativo

Punto 6	Revoca della proposta
Punto 11	Mora di pagamento dei premi
Punto 14	Riscatto dell'assicurazione
Punto 17	Adeguamento del premio dovuto a pattuizione della garanzia in caso di vita

Per la previdenza vincolata del pilastro 3a si applicano le "Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)", che prevalgono sulle eventuali disposizioni di diverso contenuto di cui alle condizioni generali e alle condizioni complementari.

Riscatto

Il contraente ha facoltà di chiedere per iscritto l'estinzione anticipata totale o parziale della propria assicurazione e il rimborso del valore di riscatto disponibile. Il riscatto può comportare svantaggi economici.

I dettagli sono riportati alle condizioni generali, sezione "Riscatto dell'assicurazione". Se la polizza è un'assicurazione previdenziale del pilastro 3a è necessario osservare inoltre i relativi limiti di cui alle "Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)".

Nel caso delle assicurazioni sulla vita a premi periodici è possibile che il contratto, nei primi due anni assicurativi, sia privo di un valore di riscatto se i costi di stipula non ammortizzati da defalcare superano il controvalore del capitale in fondi maturato.

In caso di riscatto parziale vengono vendute le quote dei fondi necessarie per ottenere l'importo del riscatto parziale e le prestazioni assicurate si riducono.

In caso di scioglimento totale del contratto è dovuto il valore di riscatto (= valore di liquidazione del capitale maturato in fondi + premi di rischio e costi amministrativi non goduti – costi non ammortizzati).

Le quote dei fondi vengono vendute entro cinque giorni lavorativi ai corsi pubblicati dalle società emittenti. Non vengono addebitati ulteriori costi di terzi.

Conversione

Il contraente ha facoltà di richiedere per iscritto la conversione in assicurazione parzialmente o totalmente senza premi (sospensione del pagamento dei premi) e il conseguente adeguamento delle prestazioni assicurative garantite.

In caso di sospensione completa, l'assicurazione viene convertita in polizza vita mista senza premi e le prestazioni vengono adeguate di conseguenza. Per questa assicurazione si applicano le basi tariffarie valide alla data della conversione.

Il calcolo delle prestazioni dell'assicurazione mista senza premi si basa sul valore di riscatto (cfr. riscatto) utilizzato per il finanziamento del premio unico. In tal caso non vengono addebitati costi di stipula supplementari.

I dettagli sono disciplinati alle condizioni generali, sezione "Sospensione del pagamento dei premi assicurativi".

L'eventuale vendita delle quote dei fondi avviene entro cinque giorni lavorativi, ai corsi pubblicati dalle società emittenti. Non vengono addebitati ulteriori costi di terzi.

Con la conversione (sospensione del pagamento dei premi) si estinguono tutte le assicurazioni complementari eventualmente in essere.

Condizioni generali (CG) Assicurazione di capitalizzazione legata a fondi di investimento

Edizione 09.2015

Indice

1	Descrizione prodotto assicurazione di capitalizzazione legata a fondi di investimento	12.1	Gamma dei fondi d'investimento
2	Fondamenti giuridici dell'assicurazione	12.2	Prezzo di emissione e di riscatto dei fondi
3	Prestazioni assicurate	12.3	Composizione del portafoglio fondi
3.1	Prestazione in caso di vita alla scadenza del contratto	12.4	Switch
3.2	Prestazione in caso di decesso	12.5	Data di acquisto e vendita dei fondi
3.3	Esenzione dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio	12.6	Comunicazione del capitale maturato durante il periodo di assicurazione
4	Clausola beneficiaria	12.7	Calcolo del capitale maturato a fine contratto
5	Validità territoriale della copertura assicurativa	13	Sospensione del pagamento dei premi assicurativi
6	Revoca della proposta	14	Riscatto dell'assicurazione
7	Inizio della copertura assicurativa	15	Riattivazione
7.1	Copertura assicurativa provvisoria	16	La polizza quale strumento di credito
7.2	Copertura assicurativa definitiva	16.1	Prestito su polizza
8	Fine della copertura assicurativa	16.2	Cessione e costituzione in pegno
9	Obblighi di comunicazione e collaborazione	17	Adeguamento del premio dovuto a pattuizione della garanzia in caso di vita
9.1	Obblighi di collaborazione alla stipula del contratto	18	Partecipazione alle eccedenze e distribuzione degli utili dei fondi
9.2	Esercizio del diritto alle prestazioni	19	Violazione contrattuale involontaria
10	Finanziamento dell'assicurazione	20	Servizio militare, guerra o tumulti
10.1	Finanziamento con premi periodici	21	Comunicazioni
10.2	Varianti di premio nella previdenza vincolata (pilastro 3a)	21.1	Comunicazioni del contraente
10.3	Importo del premio per la previdenza vincolata (pilastro 3a) nel primo anno solare	21.2	Comunicazioni di Allianz Suisse
10.4	Estremi di pagamento	22	Consulenza in caso di controversia
11	Mora di pagamento dei premi	23	Luogo d'adempimento
12	Rapporto con i fondi di investimento		

Definizione di alcuni termini utilizzati nelle presenti condizioni generali:

Assicurato	Il soggetto al quale è riferito il rischio assicurato.
Beneficiario	Il soggetto o i soggetti indicati espressamente dal contraente quali destinatari, in tutto o in parte, delle prestazioni assicurative.
Contraente	Chi stipula con Allianz Suisse il contratto di assicurazione.
Eventi connessi ai fondi	Si è in presenza di un evento connesso ai fondi quando Allianz Suisse, per motivazioni a lei estranee, non è più in grado di effettuare investimenti negli strumenti finanziari prescelti (sospensione dell'emissione di quote, liquidazione del fondo, scadenza del fondo, ecc.) oppure se il prospetto dello strumento finanziario viene modificato in punti essenziali e l'offerente di tale strumento finanziario ne dà comunicazione ad Allianz Suisse.
Fondi	Investimenti collettivi di capitale aperti che possono avere la forma del fondo di investimento contrattuale oppure della società di investimento a capitale variabile (SICAV).
Gamma fondi d'investimento	Selezione di fondi per gli investimenti del contraente predisposta da Allianz Suisse.
Polizza	Il documento che certifica il contenuto del contratto stipulato tra contraente e Allianz Suisse.
Previdenza libera	Per previdenza libera (pilastro 3b) si intendono tutte le misure di previdenza privata individuale adottate nell'ambito del sistema a tre pilastri, esclusa la previdenza vincolata (pilastro 3a). Fra queste rientrano, in particolare, anche le assicurazioni sulla vita.
Previdenza vincolata	La previdenza vincolata (pilastro 3a) è parte integrante del sistema a tre pilastri. I soggetti di imposta attivi possono optare per una previdenza privata, beneficiando di particolari agevolazioni fiscali relativamente ai premi versati. I fondi previdenziali servono esclusivamente e irrevocabilmente per la previdenza e, in sede di rimborso, sono tassabili integralmente come reddito.

Proposta	È il documento con cui il contraente richiede ad Allianz Suisse la copertura assicurativa. Essa contiene informazioni importanti per la verifica del rischio assicurativo.
Società di assicurazioni	La società di assicurazioni è Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA, di seguito denominata Allianz Suisse.
Valore di liquidazione	Il capitale in fondi maturato calcolato al prezzo di liquidazione.
Valore di riscatto	L'importo versato se l'assicurazione è riscattabile e il contraente ne richiede l'estinzione totale in via anticipata.
Valuta del contratto	La valuta in cui vengono espressi le prestazioni assicurate e i premi. Tutti i pagamenti relativi al contratto stipulato vengono effettuati in questa valuta.
Valore di conversione	Il capitale erogato in caso di morte o di sopravvivenza qualora il contraente sia esonerato dal pagamento di ulteriori premi e contemporaneamente la polizza sia convertita in assicurazione mista sulla vita.

La forma maschile utilizzata nelle presenti condizioni generali si intende riferita anche alle persone di sesso femminile.

1 Descrizione prodotto assicurazione di capitalizzazione legata a fondi di investimento

L'assicurazione di capitalizzazione legata a fondi di investimento abbina la garanzia assicurativa al risparmio: la componente di risparmio dei premi viene investita in fondi. Il contraente ha a disposizione per l'investimento una selezione di fondi proposti da Allianz Suisse. Egli seleziona i fondi autonomamente e può quindi adattare l'investimento al proprio profilo di rischio, tuttavia sostenendo in tal modo anche i rischi di quotazione e valuta dei fondi selezionati.

Alla stipula del contratto o a contratto in corso (ogni primo del mese) è possibile richiedere, a fronte di un supplemento spese, l'inclusione di un capitale garantito per il caso di vita da versarsi alla scadenza del contratto. Allianz Suisse può respingere la richiesta senza addurre motivazioni.

L'importo delle componenti di risparmio dipende dai premi pattuiti per l'esenzione obbligatoria dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno, dai costi applicati, dal supplemento spese per l'eventuale capitale garantito in caso di vita e dai premi per eventuali ulteriori assicurazioni complementari.

Il contraente ha facoltà di stipulare l'assicurazione di capitalizzazione legata a fondi di investimento come previdenza vincolata (pilastro 3a) o come previdenza libera (pilastro 3b).

L'assicurazione viene finanziata tramite il versamento periodico di un premio.

2 Fondamenti giuridici dell'assicurazione

I diritti e i doveri derivanti dal contratto di assicurazione sono definiti nella polizza, nelle presenti condizioni generali e nelle condizioni integrative. Salvo diversamente ed esplicitamente pattuito, il contratto di assicurazione si intende disciplinato dalla legge svizzera e, in particolare, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Eventuali accordi speciali sono validi solo se confermati per iscritto dalla sede principale di Allianz Suisse.

In caso di divergenza con le disposizioni della LCA, per i contraenti domiciliati nel Principato del Liechtenstein si applicano le norme cogenti previste dall'ordinamento del Liechtenstein. Questo non vale tuttavia per i cittadini svizzeri domiciliati nel Principato del Liechtenstein.

Nel caso dei contratti di previdenza vincolata le deroghe previste dalle "Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)" prevalgono sulle presenti condizioni generali.

3 Prestazioni assicurate

3.1 Prestazione in caso di vita alla scadenza del contratto

Alla scadenza dell'assicurazione Allianz Suisse versa il valore di liquidazione del capitale in fondi maturato.

Se è stato pattuito un capitale garantito in caso di vita, alla scadenza viene corrisposto l'importo maggiore tra il capitale garantito per il caso di vita indicato nella polizza oppure il valore di liquidazione del capitale in fondi maturato.

3.2 Prestazione in caso di decesso

In caso di decesso dell'assicurato durante il periodo di assicurazione Allianz Suisse versa il valore di liquidazione del capitale in fondi maturato.

Prestiti su polizza, interessi, premi o costi insoluti vengono dedotti dalla prestazione in caso di decesso.

3.3 Esenzione dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio

In caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio, Allianz Suisse si fa carico del pagamento dei premi secondo quanto previsto dalle "Condizioni complementari (CC) - Esenzione

dal pagamento dei premi per incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio".

4 Clausola beneficiaria

Tramite comunicazione scritta o disposizione testamentaria, il contraente nomina i beneficiari che percepiranno le prestazioni maturate in caso di vita o di decesso. La clausola beneficiaria può essere revocata o modificata in qualsiasi momento dal contraente tramite comunicazione scritta ad Allianz Suisse. Tale diritto decade con la morte del contraente. Il diritto di revocare la clausola beneficiaria decade inoltre se il contraente ha rinunciato alla revoca, convalidando tale opzione con la propria firma sulla polizza, e ha consegnato la polizza al beneficiario.

Il tutto con riserva di deroga secondo quanto previsto nelle "Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)".

5 Validità territoriale della copertura assicurativa

La copertura assicurativa pattuita è valida in tutto il mondo.

6 Revoca della proposta

Il contraente ha il diritto di revocare senza spese la proposta di assicurazione entro sette giorni dalla firma, fermo restando che la sua comunicazione scritta di revoca deve pervenire alla sede centrale di Allianz Suisse entro la scadenza di tale termine.

7 Inizio della copertura assicurativa

7.1 Copertura assicurativa provvisoria

Durante l'esame della proposta, Allianz Suisse garantisce una copertura assicurativa provvisoria.

Tale copertura decorre dal momento in cui la proposta scritta perviene a un'agenzia generale o alla sede centrale di Allianz Suisse, a condizione che non sia stata richiesta una decorrenza successiva.

La copertura assicurativa provvisoria non è data se, alla data sopra specificata, la persona da assicurare è sottoposta a cure mediche, si trova sotto controllo medico, non è pienamente abile al lavoro o se l'evento assicurato è riconducibile a cause preesistenti alla decorrenza della copertura provvisoria.

La copertura assicurativa provvisoria termina con l'inizio della copertura definitiva o con l'invio integrale della comunicazione di rifiuto della proposta, in ogni caso otto settimane dopo che Allianz Suisse ha ricevuto la proposta. Se Allianz Suisse propone al contraente una modifica dell'assicurazione richiesta, la copertura assicurativa provvisoria termina non appena la proposta di variazione perviene al contraente, in ogni caso non oltre sette giorni dopo il suo invio.

Le prestazioni derivanti dalla copertura assicurativa provvisoria sono limitate, per l'insieme di tutte le proposte presentate per lo stesso assicurato, a un massimale complessivo di 250.000 franchi. Le proposte in valuta estera vengono convertite in franchi svizzeri al corso di cambio del giorno in cui si verifica l'evento assicurato.

7.2 Copertura assicurativa definitiva

La copertura assicurativa definitiva decorre dall'accettazione scritta della proposta del contraente da parte di Allianz Suisse ovvero della controproposta di Allianz Suisse da parte del contraente, nonché dall'incasso del primo premio da parte di Allianz Suisse o dalla ricezione della polizza da parte del contraente; in ogni caso non prima della decorrenza richiesta per l'assicurazione.

8 Fine della copertura assicurativa

La copertura assicurativa cessa alla scadenza contrattuale indicata nella polizza.

Termina anticipatamente in caso di decesso dell'assicurato oppure in caso di riscatto o di risoluzione del contratto a seguito di sospensione del pagamento dei premi o di disdetta.

In caso di riscatto o di disdetta, fa fede la data indicata nella comunicazione e, in sua mancanza, la data di recapito della comunicazione al destinatario.

9 Obblighi di comunicazione e collaborazione

9.1 Obblighi di collaborazione alla stipula del contratto

È necessario fornire risposte corrette, complete e veritiere a tutte le domande formulate da Allianz Suisse nella proposta. Anche i terzi chiamati a rispondere a eventuali domande sono tenuti a fornire informazioni corrette, complete e veritiere, poiché da tale condotta dipendono la sussistenza e la portata della copertura assicurativa.

Durante le verifiche del corretto adempimento degli obblighi di comunicazione in sede di stipula contrattuale, il contraente è tenuto a collaborare, a fornire tutte le informazioni richieste e a dispensare terzi dall'obbligo di riservatezza.

Qualora il contraente o i terzi non abbiano risposto alle domande in modo corretto, completo e veritiero, Allianz Suisse è autorizzata a recedere dal contratto tramite comunicazione scritta.

Se il contratto è stato risolto mediante disdetta, viene a decadere anche l'obbligo di prestazione di Allianz Suisse per i danni già verificatisi sulla cui insorgenza o entità abbiano influito risposte non corrette, incomplete o non veritiere alle domande.

9.2 Esercizio del diritto alle prestazioni

Il decesso dell'assicurato deve essere comunicato tempestivamente ad Allianz Suisse, producendo l'atto di morte ufficiale. I moduli necessari per la comunicazione possono essere richiesti ad Allianz Suisse.

Allianz Suisse ha diritto a richiedere i chiarimenti, la documentazione e le perizie che giudica necessari al fine di valutare l'obbligo di prestazione. Per accertare la sussistenza del diritto alla prestazione essa può, in particolare, richiedere l'originale o una copia o fotocopia legalmente autenticata del testamento del contraente nonché un certificato ereditario.

Il diritto alla prestazione resta sospeso finché Allianz Suisse non riceve i documenti richiesti e non ha deciso in merito alla legittimità dello stesso.

Allianz Suisse eroga le prestazioni nella valuta indicata nel contratto ed esclusivamente sul conto bancario o postale svizzero indicato dall'avente diritto.

10 Finanziamento dell'assicurazione

10.1 Finanziamento con premi periodici

I premi periodici devono essere versati anticipatamente, nella valuta del contratto, con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

Il primo premio è dovuto alla stipula del contratto. La data di scadenza e la periodicità dei premi successivi sono indicate nella polizza.

10.2 Varianti di premio nella previdenza vincolata (pilastro 3a)

In sede di stipula il contraente può scegliere fra due varianti di premio periodico per la previdenza vincolata:

a) Premio indicizzato

Il premio annuo per la previdenza vincolata viene adeguato all'eventuale aumento dell'importo massimo fiscalmente deducibile (indicizzazione).

b) Premio costante

Il premio resta invariato durante tutto il periodo di validità del contratto.

10.3 Importo del premio per la previdenza vincolata (pilastro 3a) nel primo anno solare

Per l'anno solare in cui cade l'inizio dell'assicurazione il contraente ha facoltà di versare un premio pari all'intero importo annuo previsto, a patto che tale opzione venga concordata in sede di stipula.

10.4 Estremi di pagamento

Tutti i versamenti devono essere effettuati sul conto indicato dalla sede centrale di Allianz Suisse.

11 Mora di pagamento dei premi

Il contraente che non adempie all'obbligo di pagamento del premio nei termini previsti riceve un sollecito con rimando alle conseguenze in caso di mora. Gli eventuali costi connessi al sollecito sono a suo carico.

Se il contraente non provvede al pagamento entro quattordici giorni dall'invio del sollecito e se, alla scadenza di tale termine, l'assicurazione ha un valore di conversione, essa viene convertita in una polizza mista sulla vita senza premi con adeguamento delle prestazioni secondo quanto previsto al punto 13.

Se non dispone di alcun valore di riscatto, l'assicurazione si estingue.

12 Rapporto con i fondi di investimento

12.1 Gamma dei fondi d'investimento

Per investire le quote di risparmio del premio il contraente ha a disposizione una serie di fondi di investimento selezionati da Allianz Suisse. Allianz Suisse ha facoltà di ampliare o limitare in ogni momento la gamma dei fondi.

12.2 Prezzo di emissione e di riscatto dei fondi

I prezzi di emissione e riscatto sono pari ai corsi pubblicati dalla società di gestione più le eventuali commissioni e i costi non inclusi.

12.3 Composizione del portafoglio fondi

Indicando la composizione desiderata del portafoglio fondi (cd. mix di fondi) il contraente indica in quali fondi desidera effettuare i successivi investimenti. La composizione può essere modificata in ogni momento e senza costi aggiuntivi, entro i limiti della gamma di prodotti disponibili, tramite comunicazione scritta ad Allianz Suisse.

12.4 Switch

Il contraente può chiedere in qualsiasi momento una redistribuzione parziale o totale del capitale maturato tra i fondi disponibili (cd. switch) inviando comunicazione scritta ad Allianz Suisse. La redistribuzione avviene ai prezzi di emissione e riscatto.

12.5 Limitazioni in caso di inclusione di un capitale garantito per il caso di vita

L'inclusione di un capitale garantito per il caso di vita comporta una limitazione per quanto concerne scelta, ripartizione e riallocazione dei fondi. In caso di riallocazione parziale o totale dei fondi o di modifiche nella ripartizione degli stessi, il capitale garantito per il caso di vita viene meno.

12.6 Eventi connessi ai fondi

Quando si verifica un evento connesso ai fondi, Allianz Suisse è autorizzata, ma non tenuta, a investire a titolo di garanzia il controvalore delle quote detenute nello strumento finanziario in un fondo monetario o in un fondo analogo.

Il verificarsi di un evento connesso ai fondi non dà luogo ad alcun diritto aggiuntivo.

12.7 Data di acquisto e vendita dei fondi

Gli acquisti e le vendite di quote di fondi vengono effettuati da Allianz Suisse entro cinque giorni lavorativi. Si applicano i prezzi di emissione ovvero di riscatto validi alla data dell'acquisto ovvero della vendita dei fondi.

12.8 Comunicazione del capitale maturato durante il periodo di assicurazione

Allianz Suisse comunica al contraente almeno una volta all'anno l'ammontare del capitale in fondi maturato.

12.9 Calcolo del capitale maturato a fine contratto

In caso di sopravvivenza alla scadenza dell'assicurazione o se il contratto viene risolto anticipatamente, il prezzo di riscatto viene calcolato entro cinque giorni lavorativi dalla data rilevante; nel caso invece di morte, il prezzo di riscatto viene calcolato entro cinque giorni dall'arrivo della notifica del decesso. Si applica il prezzo di riscatto alla data della vendita delle quote dei fondi.

13 Sospensione del pagamento dei premi assicurativi

Il contraente ha facoltà di richiedere per iscritto la conversione in assicurazione parzialmente o totalmente senza premi (sospensione del pagamento dei premi) e il conseguente adeguamento delle prestazioni assicurative garantite.

In caso di sospensione totale dei pagamenti l'assicurazione viene convertita in una polizza vita mista senza premi con prestazioni conseguentemente adeguate. Per l'assicurazione mista sulla vita vengono utilizzate le basi tariffarie valide alla data della conversione.

Per il calcolo delle prestazioni dell'assicurazione vita mista senza premi si utilizza il valore di riscatto (cfr. punto 14) per il finanziamento di un premio unico. In tal caso non vengono addebitati costi di stipula supplementari.

Se il valore di conversione è inferiore all'importo minimo valido alla data di sospensione, l'assicurazione si estingue con il rimborso del valore di riscatto, salvo richiesta esplicita di conversione in assicurazione mista sulla vita esentata dal pagamento dei premi da parte del contraente.

In caso di conversione (sospensione del pagamento dei premi) si estinguono tutte le assicurazioni complementari eventualmente in essere.

Se è dovuta un'imposta di bollo, quest'ultima viene addebitata al contraente.

14 Riscatto dell'assicurazione

Il contraente può richiedere per iscritto l'estinzione anticipata, parziale o totale, dell'assicurazione e il rimborso del valore di riscatto.

Il tutto con riserva di deroga secondo quanto previsto nelle "Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)".

Il valore di riscatto è pari al valore di liquidazione del capitale in fondi maturato maggiorato dei premi di rischio e dei costi amministrativi non goduti, meno i costi non ammortizzati.

I costi di stipula non ammortizzati, nei primi due anni assicurativi, possono raggiungere l'ammontare del capitale in fondi maturato maggiorato dei premi di rischio e dei costi amministrativi non goduti. A partire dal terzo anno assicurativo l'importo dei costi di stipula non ammortizzati da defalcare non può superare 1/3 del capitale nei fondi maturato maggiorato dei premi di rischio e dei costi amministrativi non ancora goduti. Dopo i primi cinque anni assicurativi tutti i costi di stipula sono ammortizzati.

In sede di calcolo, prestiti su polizza, interessi o spese vengono dedotti dal valore di riscatto.

15 Riattivazione

Un contratto non più in vigore o convertito in assicurazione vita mista senza premi non può essere riattivato.

16 La polizza quale strumento di credito

16.1 Prestito su polizza

Non appena la polizza dispone di un valore di riscatto, il contraente può richiedere ad Allianz Suisse un prestito a interesse in cambio della costituzione in pegno del diritto assicurativo di previdenza libera (pilastro 3b). Il prestito deve essere rimborsato entro la fine del contratto, altrimenti la prestazione in caso di vita viene ridotta di un ammontare pari al prestito più interessi e costi.

Allianz Suisse si riserva di respingere una richiesta di prestito a interesse.

16.2 Cessione e costituzione in pegno

Il contraente ha facoltà di cedere a un terzo o costituire in pegno il diritto assicurativo derivante da una polizza di previdenza libera.

Cessione e costituzione in pegno richiedono obbligatoriamente la forma scritta, la consegna della polizza al soggetto terzo e la notifica scritta ad Allianz Suisse.

Il tutto con riserva di deroga secondo quanto previsto nelle "Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)".

17 Adeguamento del premio dovuto a pattuizione della garanzia in caso di vita

Se nel contratto è stato pattuito un capitale garantito in caso di vita, ove sussistano rilevanti variazioni delle condizioni del mercato dei capitali, in particolare in caso di una riduzione, rispetto a quanto indicato in polizza, del tasso di interesse tecnico massimo da parte l'Autorità svizzera di sorveglianza, Allianz Suisse ha facoltà di adeguare i necessari costi all'inizio di un nuovo anno assicurativo.

Il capitale garantito in caso di vita pattuito nel contratto resta comunque invariato.

L'adeguamento è notificato per iscritto al contraente entro e non oltre i tre mesi precedenti l'inizio del nuovo anno assicurativo.

Una volta ricevuta la comunicazione delle nuove condizioni, il contraente ha facoltà di richiedere la risoluzione del contratto, l'esclusione del capitale garantito in caso di vita o il mantenimento di detta garanzia in misura ridotta. Tale richiesta necessita della forma scritta e deve pervenire entro e non oltre la data di entrata in vigore dell'adeguamento previsto. Se il contraente non inoltra disdetta o se la sua comunicazione scritta non perviene alla sede centrale di Allianz Suisse entro la data in cui enterebbe in vigore l'adeguamento, la modifica si considera senz'altro accettata.

18 Partecipazione alle eccedenze e distribuzione degli utili dei fondi

L'assicurazione partecipa alle eccedenze di Allianz Suisse. I dettagli sono regolati nelle condizioni integrative sulla partecipazione alle eccedenze.

Eventuali utili dei fondi vengono reinvestiti in ulteriori quote dei fondi.

19 Violazione contrattuale involontaria

Se Allianz Suisse e il contraente hanno pattuito che il contraente stesso sia privato di un diritto o limitato nell'esercizio di tale diritto in seguito alla violazione di un obbligo, tale sanzione non viene applicata se il contraente dimostra che, date le circostanze, la violazione è da considerarsi involontaria. In caso di inosservanza involontaria di una scadenza, l'atto dovuto deve essere eseguito tempestivamente.

20 Servizio militare, guerra o tumulti

Le seguenti disposizioni concernenti il rapporto contrattuale in caso di guerra valgono per tutte le assicurazioni con prestazioni per il caso di morte di tutte le società di assicurazioni sulla vita operanti in Svizzera.

Il servizio attivo in difesa della neutralità svizzera o per mantenere l'ordine interno - senza operazioni belliche sia nell'uno che nell'altro caso - è considerato servizio militare in tempo di pace e come tale è senz'altro incluso nell'assicurazione nel quadro delle Condizioni generali di assicurazione.

Se la Svizzera entra in guerra o si trova coinvolta in operazioni belliche, dall'inizio della guerra è dovuta una quota unica di guerra

che diviene esigibile un anno dopo la fine del conflitto, a prescindere dal fatto che l'assicurato vi prenda parte o meno e che si trovi in Svizzera o all'estero.

La quota unica di guerra serve a coprire i danni causati direttamente o indirettamente dal conflitto, a condizione che essi riguardino le assicurazioni per le quali valgono le presenti disposizioni. Allianz Suisse, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza, constata i danni di guerra e i fondi di copertura disponibili; fissa, inoltre, la quota unica di guerra e le possibilità di ammortamento della stessa, riducendo eventualmente le prestazioni assicurative.

Se le prestazioni assicurate maturano prima che sia stata fissata la quota unica di guerra, Allianz Suisse ha facoltà di differirne parzialmente il pagamento fino a un anno dopo la fine del conflitto. L'ammontare differibile della prestazione e il relativo tasso di interesse vengono fissati da Allianz Suisse, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza.

I giorni di inizio e fine della guerra ai sensi delle suddette disposizioni vengono fissati dall'Autorità svizzera di sorveglianza.

Se l'assicurato prende parte a un conflitto armato o a operazioni belliche, senza che la Svizzera sia direttamente coinvolta nel conflitto o in operazioni belliche, e decede durante tale guerra o entro sei mesi dalla stipula della pace o dalla fine delle operazioni belliche, Allianz Suisse è tenuta al pagamento della riserva matematica calcolata al giorno del decesso, in ogni caso al massimo fino a concorrenza della prestazione assicurata per il caso di morte. Se sono assicurate rendite ai superstiti, al posto della riserva matematica saranno pagate le rendite calcolate al giorno del decesso, in ogni caso fino a concorrenza delle rendite assicurate.

Allianz Suisse si riserva il diritto di modificare, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza, le disposizioni del presente articolo e di applicarle anche alla presente assicurazione. Restano inoltre espressamente riservate le disposizioni di legge e amministrative emanate in caso di guerra, in particolare quelle sul riscatto dell'assicurazione.

21 Comunicazioni

21.1 Comunicazioni del contraente

Le comunicazioni devono essere inoltrate per iscritto alla sede centrale di Allianz Suisse.

21.2 Comunicazioni di Allianz Suisse

In caso di domiciliazione all'estero, fatta eccezione per il Principato del Liechtenstein, il contraente designa un rappresentante a cui possano essere validamente inviate tutte le comunicazioni.

Allianz Suisse è autorizzata a inviare le comunicazioni all'ultimo indirizzo noto del contraente o del suo rappresentante in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

22 Consulenza in caso di controversia

In caso di controversia fra il contraente e Allianz Suisse, la fondazione Ombudsman dell'assicurazione privata offre un servizio di consulenza gratuita.

Svizzera tedesca: Ombudsman der Privatversicherung
Postfach
8022 Zürich

Svizzera romanda: Ombudsman de l'assurance privée
case postale 2608
1002 Lausanne

Ticino: Ombudsman dell'assicurazione privata
casella postale
6903 Lugano

23 Luogo d'adempimento

Luogo di adempimento degli obblighi del contraente è la sede centrale di Allianz Suisse. Per gli adempimenti di Allianz Suisse è la sede dell'avente diritto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Se il contraente è domiciliato all'estero, il luogo d'adempimento degli obblighi di Allianz Suisse è la sede centrale di Allianz Suisse.